



Bari, 7 maggio 2020

*Avvocatura Distrettuale dello Stato**Risposta a nota*

REGISTRI

*Partenza N.°*

Cons. N.° 1168/2020 SAL

(da citare nella risposta)

del

Dir.

Sex

N.°

*Allegati: 1.°*

**OGGETTO:** Sospensione dei viaggi d'istruzione - rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici. Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Si riscontra la nota 19454 del 23/04/2020.

La materia della risoluzione dei contratti di viaggio stipulati dagli Istituti Scolastici e delle modalità di rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di acconto, è, allo stato, regolata dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto Cura Italia) recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», così come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'art. 88-bis, comma 8, d.l. n. 18/2020 dispone che «Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e



20

*Avvocatura Distrettuale dello Stato**Richiesta a nota*

REGISTRI

*Postenza N.º**N.º**Poste**del**Prov.**Sex**N.º**Allegati N.º*

OGGETTO:

- 2 -

*ella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni». Il comma 12 della medesima disposizione, invece, prevede che «L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario».*

La ratio dell'intervento normativo può essere rintracciata nella necessità di contemperare gli interessi delle parti contraenti rispetto al verificarsi della sopravvenienza. L'obiettivo viene perseguito allocando il pregiudizio ad essa conseguente nella sfera giuridico-economica del soggetto che, a seconda delle circostanze di fatto, meglio possa farvi fronte.

Infatti, attraverso la facoltà di riutilizzo data dal voucher, il legislatore ha probabilmente inteso, nei casi in cui ciò sia possibile, rimandare il viaggio di istruzione programmato all'anno scolastico successivo. Nelle ipotesi in cui, invece, tale rinvio temporale dell'esecuzione del contratto non è praticabile, come avviene per le classi terminali, la ripetizione deve avvenire necessariamente in denaro.

In conseguenza di tali norme speciali, fatta salva l'ipotesi di rinegoziazione prefigurata dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'art. 88-bis cit., la ripetizione dell'indebito conseguente alla caducazione del vincolo contrattuale deve avvenire necessariamente in denaro soltanto qualora il contratto di viaggio riguardi la scuola

*Il presente atto non può essere considerato esecutivo e conclusivo  
inoltre, esposto al N.º di Partenza con un'istanza.*

UFFICIO REGIONALE DI REGISTRAZIONE



20

*Avvocatura Distrettuale dello Stato*

*Risposta a nota*

REGISTRI

Partenza: *N.°**N.°*

Ricevuta

del

Viv.

Sex

*N.°*Allegati *N.°*

OGGETTO:

- 3 -

dell'infanzia o le classi terminali. Al di fuori di tali casi, si versa nell'ambito applicativo del comma 12 e, pertanto, l'I.S. non può rifiutare il rimborso mediante emissione di voucher.

Una differente problematica attiene alla necessità di corrispondere ulteriori somme a saldo in favore dell'Agenzia di Viaggi.

A riguardo, occorre osservare che le norme già citate e l'art. 28, ultimo comma, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 prendono in considerazione esclusivamente le modalità di ripetizione delle prestazioni già eseguite.

Tali norme dettano regole speciali, derogatorie della disciplina di diritto comune, ed autorizzano la ripetizione dell'indebito mediante l'emissione di voucher. Per tutto quanto non espressamente derogato da tali recenti atti normativi deve trovare applicazione la disciplina generale dell'art. 1463 c.c. e dell'art. 41 d.lgs. n. 79/2011.

La disposizione da ultimo menzionata, nel regolare le modalità del recesso nel contratto di viaggio, distingue due differenti forme di estinzione del vincolo contrattuale. Al primo comma viene disciplinata una forma di recesso *ad nutum*, con obbligo, per il viaggiatore, di rimborsare all'organizzatore, le spese sostenute, mentre, nel comma quarto, si introduce una tipologia di recesso, giustificata dal manifestarsi di sopravvenienze imprevedibili, cui consegue l'integrale rimborso dei pagamenti già effettuati dal viaggiatore.

L'art. 41, comma 4, d.lgs. 79/2011, a riguardo, prevede che: «In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto



20

*Avvocatura Distrettuale dello Stato**Risposta a nota*

REGISTRI

*Partenza N.°**N.°**Resto**del**Dir.**Sex**N.°**Allegati N.°*

OGGETTO:

- 4 -

*di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare». La norma appena menzionata è espressamente richiamata, non solo, dall'art. 88-bis, comma 8, del d.l. n. 18/2020, ma anche dall'art. 28, ultimo comma, del decreto legge n. 9/2020 e dall'art. 1, comma 2, lett. f) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.*

Ne consegue che, facendo applicazione delle disposizioni richiamate, a seguito della caducazione del contratto, le obbligazioni non scadute e non eseguite non possono essere richieste dalla controparte contrattuale e non devono essere adempiute. Diversamente, si costringerebbe l'Amministrazione ad eseguire un pagamento in denaro in favore dell'organizzatore al solo scopo di ricevere, come "partita di giro", un rimborso in voucher.

Infine, occorre rilevare che l'emissione di fattura commerciale, rappresentando una mera formalità fiscale, anche se compiuta in un momento anteriore all'esercizio del diritto di recesso, non ha alcuna rilevanza civilistica e non è in grado di condizionare l'obbligo di pagamento delle prestazioni in essa indicate. Infatti, l'ipotesi in cui il negozio presupposto per l'emissione di fattura sia stato successivamente oggetto di recesso è contemplata dall'art. 26, co. 2, del d.p.r. n. 633/1972, che consente al contribuente di annullare una fattura precedentemente emessa mediante la redazione di una nota di credito.

Si resta a disposizione per quanto di competenza.

Il Procuratore dello Stato  
Piersabino Salvemini

L'Avvocato Distrettuale  
Nicola Scattarelli

SLVPSB90T23A662B/56 Firmato digitalmente da  
01000367875004.a2OP SLVPSB90T23A662B/5601000367  
UjacBhVat6mP3b4DZ/ 875004.a2OPUjacBhVat6mP3b4D  
ohQD4= Z/ohQD4=  
Data: 2020.05.07 16:51:01 +02'00'